



Decreto Dirigenziale n. 106 del 01/06/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 4 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Oggetto dell'Atto:

PROROGA EROGAZIONE IN REGIME DI "DE MINIMIS" EX REG 1408/13 DELLE
PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER DANNI ARRECATI
DALLA FAUNA SELVATICA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 9
AGOSTO 2012 E S.M.I.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- a. la Legge n. 157/1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'art. 26, ha disposto che, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito un fondo destinato alla prevenzione e all'indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato dalle Regioni con apposite disposizioni;
- b. la L.R. 9 agosto 2012, n. 26 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania", così come modificata dalla L.R. n. 12 del 6 settembre 2013, all'art. 26, ha definito la disciplina regionale degli indennizzi per danni causati da fauna selvatica;
- c. la L.R. 9 novembre 2015, n. 14 recante "Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190" ha disposto il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province quali enti di area vasta e dalla Città metropolitana di Napoli ed ha modificato l'assetto delineato con la L.R. n. 26/2012 imperniato sulla delega - ex art. 8 - alle amministrazioni provinciali delle funzioni amministrative in "materia di caccia", riallocando le funzioni in questione alla Regione (art. 3, comma 1, lett. a);
- d. in data 22 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE) 2019/316 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2 del regolamento (UE) n. 1408/2013, che stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi ad un'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare 20.000 euro in attesa degli adeguamenti tecnici necessari per poter utilizzare l'aiuto fino a 25.000 euro;
- e. con la DGR n. 672 del 7.11.2017, in carenza di specifiche indicazioni a carattere nazionale circa le modalità di indennizzo dei danni da fauna selvatica, nelle more di un adeguamento della legislazione statale e regionale in coerenza con la disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato, è stato deliberato di attivare in regime di "*de minimis*", a partire dal 1° luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, l'erogazione degli aiuti a favore degli imprenditori agricoli che hanno subito danni da fauna selvatica, sia per danni cagionati da specie protette, sia per danni cagionati da specie non protette;

ATTESA la necessità, in carenza di specifiche indicazioni a carattere nazionale circa le modalità di indennizzo dei danni da fauna selvatica, di dare comunque continuità ed operatività ai dettati normativi nazionali e regionali richiamati in premessa, e tuttora vigenti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e, conseguentemente, nelle more di un adeguamento della legislazione statale e regionale in coerenza con la disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato, di prorogare al 31.12.2022 l'erogazione degli indennizzi a favore degli imprenditori agricoli che hanno subito danni da fauna selvatica, in regime di "*de minimis*", il quale risulta compatibile con la disciplina comunitaria anche per i danni cagionati da specie protette;

RAVVISATO, pertanto, di prevedere che gli aiuti, per le domande relative all'indennizzo dei danni da fauna selvatica, di cui all'art. 26 della L.R. n. 26/12, vengano concessi alle imprese attive nel settore primario in applicazione dell'art. 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regola gli aiuti in regime di "*de minimis*" nel settore agricolo, stabilendo, altresì, che in sede istruttoria dovrà essere verificato che il beneficiario non superi il limite per azienda previsto dal Regolamento 1408/13, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima singola impresa nell'arco di tre esercizi finanziari;

PRESO ATTO che i capitoli 3290, 3291, 3292, 3293 e 3294 "Risarcimento danni da fauna selvatica a persone, mezzi e produzioni agricole - Imprese" del bilancio gestionale regionale di previsione per il triennio 2020-2022, rientranti nelle competenze operative della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per l'annualità 2020 recano la disponibilità necessaria a coprire

l'ammontare complessivo della quota di indennizzi a carico della Regione per le istanze di risarcimento, presentate da parte dei soggetti aventi titolo ai sensi del regime di "*de minimis*", che hanno subito i danni di che trattasi, e che già sono state oggetto di una istruttoria positiva da parte delle UOD "Servizi Territoriali Provinciali" (STP) di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;

VISTE

- a. la Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- b. la L.R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.;
- c. la L.R. 9 novembre 2015, n. 14;
- d. il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i.;
- e. la DGR n. 672 del 7.11.2017 "Attivazione in regime di "de minimis" delle provvidenze a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica in attuazione della legge regionale n.26 del 9 agosto 2012 e s.m.i.";
- f. la L.R. 5 dicembre 2017, n. 37 "Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale";
- g. il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37;
- h. la L.R. 30 dicembre 2019, n. 28, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;
- i. la DGR n. 694 del 30 dicembre 2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020/2022;
- j. la DGR n.7 del 15 gennaio 2020 di approvazione del Bilancio Gestionale 2020-2022;

alla stregua dell'istruttoria espletata dall'UOD "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dell'Ufficio medesimo,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di prorogare la concessione degli aiuti relativi all'indennizzo dei danni da fauna selvatica, di cui all'art. 26 della L.R. n. 26/12, in regime di "*de minimis*" ex Reg 1408/13, a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per l'erogazione delle provvidenze a favore degli imprenditori agricoli che hanno subito danni da fauna selvatica, sia per danni cagionati da specie protette, sia per danni cagionati da specie non protette;
2. di far gravare la spesa che ne deriva sui capitoli 3290, 3291, 3292,3293 e 3294 "Risarcimento danni da fauna selvatica a persone, mezzi e produzioni agricole - Imprese", rientranti nelle competenze operative della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
3. di demandare, per il territorio di rispettiva competenza, le UOD "Servizi Territoriali Provinciali" (STP) di Avellino (50 07 10), Benevento (50 07 11), Caserta (50 07 12), Napoli (50 07 13) e Salerno (50 07 14) della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00) all'espletamento della fase istruttoria ed alla consequenziale adozione dei provvedimenti di liquidazione delle domande, positivamente istruite, ed afferenti agli indennizzi di cui all'art. 26 della L.R. n. 26/2012;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - 4.1 all'Assessore con delega alle Attività Produttive ed alla Ricerca Scientifica (40.01.02.00.89);

- 4.2 all'UOD Gestione Economico-Contabile e Finanziaria (50.07.09);
- 4.3 ai Servizi Territoriali Provinciali di Avellino (50 07 10), Benevento (50 07 11), Caserta (50 07 12), Napoli (50 07 13) e Salerno (50 07 14);
- 4.4 all'U.D.C.P. Staff del Capo di Gabinetto (40 01 01) per la pubblicazione sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.);
- 4.5 all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania.

DIASCO